

COMUNE DI VENEZIA



**RACCOLTA
DELLA
LEGISLAZIONE
SPECIALE
PER
VENEZIA**



Comune di Venezia

**RACCOLTA DELLA
LEGISLAZIONE
SPECIALE PER
VENEZIA**

**A cura di:
Giulio Gidoni - Maurizio Ballarin**

**Hanno collaborato:
Michela Carraro, Erminio Chiozzotto, Armando Danella, Giovanni Sandri**

PREMESSA

A vent'anni dalla precedente esce questa nuova raccolta delle norme che riguardano il complesso della legislazione speciale per Venezia.

Lavoro pregevole e utilissimo di cui si sentiva il bisogno.

Nell'arco di tempo indicato, infatti, sono stati decine i provvedimenti legislativi che hanno modificato, a volte profondamente, *il corpo delle norme di tale legislazione, a partire dal testo, fondamentale, di quella che comunemente viene ricordata come la seconda legge speciale per Venezia, la n. 798 dell'11 novembre 1984.*

Ma la raccolta, il compendio di una siffatta massa di leggi non fa che dimostrare in modo palese come sia ormai improcastinabile una revisione di tutta la strumentazione in cui si articola la legislazione speciale, attraverso l'adozione di un testo unico che armonizzi tra loro le varie norme, tolga evidentissimi contrasti tra le stesse, le renda di più facile interpretazione ed applicazione.

Inoltre se non è venuta meno la validità dell'ispirazione di fondo della legge speciale, "La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale", sicuramente sono da rivedere gli strumenti per rendere concreta tale dichiarazione di principio.

Rivisitazione da condurre secondo alcune grandi direttrici e con precisi obiettivi da raggiungere:

- creazione di una struttura unificata, tra i vari soggetti competenti, in grado di accelerare l'iter delle decisioni e dell'attuazione degli interventi;

- la sicurezza e la gradualità dei finanziamenti statali necessari per il costante progredire dell'intervento di salvaguardia fisica ed ambientale, a tutela dei centri urbani e del bacino lagunare, così da consentire la migliore programmazione dei lavori unita alla massima efficacia nell'utilizzo dei fondi a disposizione;

- il recupero del patrimonio edilizio cittadino, a iniziare da quello sfitto, per favorire la locazione, fatto che unito all'adozione di provvedimenti eccezionali ma temporanei che consentano al Comune di Venezia di intervenire sul mercato immobiliare, darà modo di superare l'emergenza abitativa connessa all'esodo e agli sfratti.;

- rilancio socio-economico della città lagunare e delle sue aree economico-produttive, affinché Venezia diventi sempre di più sede ideale per l'inserimento di attività ad altissimo contenuto tecnologico

Legislazione Speciale per Venezia

e scientifico e che il Polo di Porto Marghera sia riqualificato e risanato.

Queste sono le sfide che abbiamo oggi di fronte e la legislazione speciale deve diventare la fonte normativa che consente di dare risposte, sempre più puntuali ed efficaci, alle stesse.

Massimo Cacciari

PREMESSA..... 1

R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1901 ⁽¹⁾ Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia18

Art. 1 18
Art. 2 18
Art. 3 19
Art. 4 19
Art. 5 20
Art. 6 20
Art. 7 20
Art. 8 20
Art. 9 21
Art. 10 21
Art. 11 21
Art. 12 22
Art. 13 22
Art. 14 23
Art. 15 23
Art. 16 23

R.D. 7 MARZO 1938, N. 337 Norme per la concessione e per la liquidazione dei contributi per i lavori di consolidamento degli edifici privati in Venezia in dipendenza di opere di escavazione dei rii e canali24

Art. 1 24
Art. 2 24
Art. 3 25
Art. 4 25
Art. 5 25
Art. 6 26
Art. 7 26
Art. 8 26
Art. 9 26
Art. 10 26
Art. 11 27

**L. 16 OTTOBRE 1954, n. 1032 Istituzione di una
Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-
Murano28**

Art. 1	28
Art. 2	28
Art. 3	29
Art. 4	29
Art. 5	29
Art. 6	30

**L. 31 MARZO 1956, n. 294 Provvedimenti per la
salvaguardia del carattere lagunare e monumentale
di Venezia attraverso opere di risanamento civico e
di interesse turistico31**

Art. 1	31
Art. 2	31
Art. 3	32
Art. 4	33
Art. 5	34
Art. 6	35
Art. 7	35
Art. 8	36
Art. 9	36
Art. 10	37
Art. 11	37
Art. 12	38
Art. 13	38
Art. 14	38
Art. 15	38
Art. 16	39
Art. 17	39
Art. 18	39
Art. 19	40
Art. 20	40
Art. 21	40
Art. 22	40
Art. 23	40

**L. 20 OTTOBRE 1960, N. 1233 Ampliamento del
porto e zona industriale di Venezia-Marghera.....41**

TITOLO I Dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza 41
Art. 1

Art. 1	41
--------------	----

TITOLO II Soggetti esproprianti 41

Art. 2	41
Art. 3	42
Art. 4	42

Art. 5.....	42
TITOLO III Procedure espropriative	43
Art. 6.....	43
Art. 7.....	43
Art. 8.....	43
TITOLO IV Esenzioni dagli espropri	43
Art. 9.....	43
TITOLO V Stima dei beni	44
Art. 10.....	44
Art. 11.....	45
TITOLO VI Concessione delle aree	45
Art. 12.....	45
Art. 13.....	46
Art. 14.....	46
L. 5 MARZO 1963, n. 366 Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano.....	47
Art. 1.....	47
Art. 2.....	47
Art. 3.....	48
Art. 4.....	48
Art. 5.....	48
Art. 6.....	48
Art. 7.....	49
Art. 8.....	49
Art. 9.....	49
Art. 10.....	49
Art. 11.....	50
Art. 12.....	50
Art. 13.....	51
Art. 14.....	51
Art. 15.....	51
Art. 16.....	51
Art. 17.....	51
Art. 18.....	51
Art. 19.....	52
Art. 20.....	52
Art. 21.....	52
Art. 22.....	52
Art. 23.....	52
Art. 24.....	53
Art. 25.....	53
Art. 26.....	53
Art. 27.....	53
Art. 28.....	53
Art. 29.....	54
Art. 30.....	54
Art. 31.....	54

L. 2 MARZO 1963, n. 397 Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.....55

Art. 1	55
Art. 2	55
Art. 3	56
Art. 4	56
Art. 5	57
Art. 6	57
Art. 7	58
Art. 8	58
Art. 9	59
Art. 10	59
Art. 11	59

L. 5 LUGLIO 1966, n. 526 Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentalé della città di Venezia.....60

Art. 1	60
Art. 2	60
Art. 3	60
Art. 4	60
Art. 5	61
Art. 6	61
Art. 7	61
Art. 8	61
Art. 9	62
Art. 10	62
Art. 11	62

D.P.R. 30 GIUGNO 1967, n. 986 Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.....63

Art. 1	63
Art. 2	63
Art. 3	63
Art. 4	63
Art. 5	64
Art. 6	64
Art. 7	65
Art. 8	65
Art. 9	66
Art. 10	66
Art. 11	67
Art. 12	68
Art. 13	69
Art. 14	69
Art. 15	69

Art. 16.....	70
Art. 17.....	70
Art. 18.....	70
Art. 19.....	71
Art. 20.....	71

L. 8 MARZO 1968, n. 194 Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma72

Art. 1.....	72
Art. 2.....	72
Art. 3.....	73

L. 24 DICEMBRE 1969, n. 1013 Norme integrative della L. 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali.....74

Art. 1.....	74
Art. 2.....	74
Art. 3.....	74
Art. 4.....	75
Art. 5.....	75
Art. 6.....	76
Art. 7.....	76

L. 16 APRILE 1973, n. 171 Interventi per la salvaguardia di Venezia77

TITOLO I 77

Art. 1.....	77
Art. 2.....	77
Art. 3.....	78
Art. 4.....	78

TITOLO II 79

Art. 5.....	79
Art. 6.....	80

TITOLO III 81

Art. 7.....	81
Art. 8.....	82
Art. 9.....	82
Art. 10.....	84
Art. 11.....	85
Art. 12.....	85
Art. 13.....	86

Art. 14.....	89
Art. 15.....	89
Art. 16.....	89
Art. 17.....	90
Art. 18.....	90
Art. 19.....	90
Art. 20.....	91
Art. 21.....	91
Art. 22.....	91
Art. 23.....	91
Art. 24.....	92
Art. 25.....	92
Art. 26.....	93

**D.P.R. 20 SETTEMBRE 1973, n. 791 Interventi di
restauro e di risanamento conservativo in Venezia
insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico
di Chioggia94**

Art. 1 Ambito di applicazione della normativa.....	94
Art. 2 Restauro e risanamento conservativo.....	94
Art. 3 Programmi di intervento.....	96
Art. 4 Subordinazione degli interventi ai piani particolareggiati - Interventi urgenti.....	97
Art. 5 Individuazione degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico.....	98
Art. 6 Comparti.....	98
Art. 7 Elaborati del progetto di comparto.....	99
Art. 8 Redazione del progetto di comparto.....	100
Art. 9 Approvazione del progetto di comparto.....	100
Art. 10 Licenza edilizia.....	101
Art. 11 Interventi di restauro e di risanamento conservativo e soggetti abilitati ad eseguirli.....	101
Art. 12 Aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi.....	101
Art. 13 Consorzi fra proprietari di immobili compresi nei comparti.....	102
Art. 14 Proprietari dell'intero comparto.....	103
Art. 15 Singoli proprietari abilitati ad effettuare particolari interventi.....	103
Art. 16 Occupazione temporanea delle aree e degli edifici inclusi nei comparti.....	104
Art. 17 Espropriazione delle aree e degli edifici.....	104
Art. 18 Interventi eseguiti dai proprietari singoli o riuniti in consorzio - Convenzioni tra comune e proprietari - Concessione di contributi.....	105
Art. 19 Interventi eseguiti dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica direttamente ovvero in sostituzione dei proprietari e restituzione agli stessi degli immobili - Convenzione tra comune e proprietari.....	106
Art. 20 Esecuzione degli interventi da parte degli enti pubblici per il risanamento del patrimonio edilizio di propria pertinenza - Interventi di enti e privati sugli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico.....	107
Art. 21 Canoni di locazione.....	108

Art. 22 Prelazione a favore dei precedenti locatari e dei precedenti proprietari	108
Art. 23 Criteri per la graduazione della percentuale delle somme da rimborsare	109
Art. 24 Edilizia residenziale di lusso	110
Art. 25 Sistemazione temporanea degli edifici di rotazione - Concorso nelle spese di trasloco	110
Art. 26 Poteri di autorizzazione e di vigilanza della soprintendenza ai monumenti	111
Art. 27 Interventi sostitutivi degli organi statali	112
Art. 28 Destinazione dei finanziamenti statali	112
Art. 29 Assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi	112

D.P.R. 20 SETTEMBRE 1973, n. 962 Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque114

Art. 1	114
Art. 2	115
Art. 3	116
Art. 4	121
Art. 5	122
Art. 6	122
Art. 7	123
Art. 8	124
Art. 9	124
Art. 10	126
Art. 11	126
Art. 12	127
Art. 13	127

D.P.R. 20 SETTEMBRE 1973, n. 1186 Adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle province venete.....128

Art. 1	128
Art. 2	129
Art. 3	130
Art. 4	130
Art. 5	131
Art. 6	131
Art. 7	132
Art. 8	132
Art. 9	133
Art. 10	134
Art. 11	135

L. 26 APRILE 1974, n. 177 Abrogazione dell'art. 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della

stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano.....136

Art. 1 136
Art. 2 136

L. 5 AGOSTO 1975, n. 404 Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.....137

Art. 1 137
Art. 2 137
Art. 3 137

LEGGE 8 OTTOBRE 1976, N. 690 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.138

Articolo unico 138

D.P.R. 31 MARZO 1979 Trasferimento dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie.....140

Art. 1 140
Art. 2 140
Art. 3 140
Art. 4 140
Art. 5 141
Art. 6 141
Art. 7 141
Art. 8 141

LEGGE 24 DICEMBRE 1979, n. 650 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela della acque dall'inquinamento143

Art. 1 143
Art. 2 143
Art. 3 144

Art. 4.....	145
Art. 5.....	146
Art. 6.....	147
Art. 7.....	148
Art. 8.....	148
Art. 9.....	148
Art. 10.....	149
Art. 11.....	149
Art. 12.....	150
Art. 13.....	150
Art. 14.....	151
Art. 15.....	152
Art. 16.....	152
Art. 17.....	153
Art. 18.....	154
Art. 19.....	154
Art. 20.....	154
Art. 21.....	155
Art. 22.....	155
Art. 23.....	156
Art. 24.....	156
Art. 25.....	156
Art. 26.....	156
Art. 27.....	156
Art. 28.....	156
Art. 29.....	156
Art. 30.....	157

D.L. 11 GENNAIO 1980, n. 4 Studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta158

Art. 1.....	158
Art. 2.....	158
Art. 3.....	158
Art. 4.....	159
Art. 5.....	159

L. 29 NOVEMBRE 1984, n. 798 Nuovi interventi per la salvaguardia Venezia160

Art. 1.....	160
Art. 2.....	160
Art. 3.....	160
Art. 4.....	162
Art. 5.....	163
Art. 6.....	163
Art. 7.....	165
Art. 8.....	165
Art. 9.....	166
Art. 10.....	166
Art. 11.....	167
Art. 12.....	168
Art. 13.....	169

Art. 14.....	169
Art. 15.....	169
Art. 16.....	170
Art. 17.....	170
Art. 18.....	171
Art. 19.....	171
Art. 20.....	171
Art. 21.....	172
Art. 22.....	172
Art. 23.....	172
Art. 24.....	172

D.M.18 LUGLIO 1985 Procedure di attuazione dell'art. 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.....173

Art. 1 Soggetti beneficiari.....	173
Art. 2 Programmi e spese agevolabili - Limiti degli investimenti.....	173
Art. 3 Finanziamenti - Contributi.....	175
Art. 4 Domanda di concessione e procedura.....	175
Art. 5 Variazioni - Conservazione della destinazione degli impianti - Divieto di cumulo - Ispezioni.....	177
Art. 6 Erogazione del contributo.....	177
Art. 7 Revoca del contributo.....	178
Art. 8 Disposizioni finali.....	178

D.M. 1° AGOSTO 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema alla laguna Veneziana sito nel territorio dei comuni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo. Integrazione, della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Codevigo di cui al decreto ministeriale 13 luglio 1969.....179

TESTO DEL DECRETO LEGGE 5 FEBBRAIO 1990, N. 16, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 5 APRILE 1990, N. 71, recante : "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque". 188

Art. 1. Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti.....	188
Art. 2.....	189

Art. 3.....	189
Art. 4.....	189
Art. 5.....	189
Art. 6.....	189
Art. 7.....	189
Art. 8.....	189
Art. 9.....	189
Art. 10. Venezia e Chioggia.....	189
Art. 11.....	190
Art. 12. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.....	190
Art. 13. Sanzioni.....	190
Art. 14.....	190
Art. 15. Acque di balneazione.....	190
Art. 16. Entrata in vigore.....	190

**L. 8 NOVEMBRE 1991, n. 360 Interventi urgenti
per Venezia e Chioggia.....191**

Art. 1 Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia.....	191
Art. 2 Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia.....	191
Art. 3 Facilitazioni per l'acquisizione di immobili.....	193
Art. 4 Commissione per la salvaguardia di Venezia.....	194
Art. 5 Aree e fabbricati demaniali.....	195
Art. 6 Autorizzazione alla regione Veneto.....	195
Art. 7 Norme finanziarie.....	196
Art. 8 Disposizioni finali.....	196

**L. 5 FEBBRAIO 1992, n. 139 Interventi per la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna197**

Art. 1.....	197
Art. 2.....	197
Art. 3.....	199
Art. 4.....	199
Art. 5.....	200
Art. 6.....	200
Art. 7.....	201
Art. 8.....	201
Art. 9.....	201

**DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1994, n.
62 Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione
degli interventi per la salvaguardia della laguna di
Venezia.....202**

Art. 1.....	202
Art. 2.....	203
Art. 3.....	203
Art. 4.....	203
Art. 5.....	204
Art. 6.....	204

Art. 7.....	204
Art. 8.....	205

L. 31 MAGGIO 1995, n. 206. Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole di Venezia e di Chioggia.....206

Art. 1.....	206
Art. 1-bis.....	208
Art. 2.....	210
Art. 2-bis.....	210
Art. 3.....	211
Art. 4.....	213
Art. 5.....	213
Art. 5-bis.....	213
Art. 6.....	214
Art. 6-bis.....	214
Art. 7.....	214

LEGGE REGIONALE - Regione Veneto - 5 SETTEMBRE 1974, n. 47. Partecipazione azionaria della Regione alle S.p.A. "EDILVENEZIA" ed "EDILCHIOGGIA", aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia.215

Art. 1.....	215
Art. 2.....	215
Art. 3.....	216
Art. 4.....	216
Art. 5.....	216

LEGGE REGIONALE - Regione Veneto - 27 FEBBRAIO 1990, n. 17. Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".217

Art. 1. Finalità.....	217
Art. 2. Ambito territoriale.....	217
Art. 3. "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".	218

Legislazione Speciale per Venezia

Art. 4. Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale.....	219
Art. 5. Attuazione degli interventi.....	220
Art. 6. Procedure.....	220
Art. 7. Norma transitoria.....	221
Art. 8. Norma finale.....	221

DISCIPLINA DEL MOTO ONDOSI Ordinanza n. 10806 del 18.08.1992 - Ministero dei Lavori Pubblici

- Magistrato alle acque - Venezia.....222

Art. 1.....	222
Art. 2.....	222
Art. 3.....	222
Art. 4.....	222
Art. 5.....	223
Art. 6.....	223
Art. 7.....	223
Art. 8.....	224
Art. 9.....	225
Art. 10.....	225

ORDINANZA SINDACALE n. 92724 del 29.06.1995

- Comune di Venezia - Assessorato ai TT. e SS.PP.226

1) PERCORSO BLU.....	226
2) CANAL GRANDE.....	227
3) VELOCITA' DEI NATANTI E NAVI A MOTORE.....	228
4) SENSI UNICI.....	229
5) TRANSITABILITA' NEI RII.....	230
6) RII DEL SESTIERE DI S.MARCO.....	231
7) RIVE E FONDAMENTA.....	232
8) GONDOLE IN CANAL GRANDE.....	232
9) NATANTI IN FERRO.....	232
10) DEROGHE.....	232
11) DURATA.....	232
12) SANZIONI.....	232

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA -

ORDINANZA N. 2/83.234

Articolo Unico.....	234
---------------------	-----

INDICE ANALITICO..... I

R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1901 ⁽¹⁾ Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia

Art. 1

Nella città di Venezia per quanto attiene al centro e all'isola della Giudecca e alle isole del Lido, Murano e Burano, sarà provveduto a cura e spese dello Stato:

- a) alla escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti e per il loro progressivo interrimento e per la necessità di approfondirli per portare i relativi fondali alla quota necessaria alla libera espansione della marea;
- b) alla esecuzione di quelle maggiori fondazioni degli edifici e delle rive prospicienti che fossero richieste dal predetto approfondimento dei fondali originari;
- c) alla sistemazione dei ponti in relazione ai lavori suddetti;
- d) alle riparazioni e sistemazioni di edifici monumentali dello Stato in dipendenza dei lavori previsti nel presente articolo qualora non siano sufficienti le assegnazioni ordinarie di bilancio;
- e) alle altre opere, che in luogo dei lavori, previsti dalla precedente lettera b) si rendessero necessarie per la sistemazione dell'edilizia locale anche per ragioni igieniche.

Art. 2

In occasione dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 e durante il prosciugamento dei canali dovrà essere provveduto a cura dei rispettivi proprietari a tutti quei lavori che risultino necessari per il consolidamento delle fondazioni degli edifici e a quant'altro è inerente alla sicurezza dei medesimi nonché ai lavori intesi a migliorare la salubrità delle costruzioni specialmente mediante opere per la difesa degli edifici medesimi da causa di umidità.

La necessità di tali lavori sarà riconosciuta dal podestà ⁽²⁾, previo parere dell'ufficiale sanitario e del Genio civile e sentita la Commissione edilizia comunale.

⁽¹⁾ Convertito in legge dalla L. 3 febbraio 1938, n. 168. Le norme di questo decreto vigono in quanto compatibili con quelle della L. 31 marzo 1956, n. 294.

⁽²⁾ Ora, Sindaco.

Sarà osservata, in quanto applicabile, la procedura dell'art. 55 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Tali opere saranno sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici in ragione del 40 % della spesa a collaudo eseguito

Saranno pure sussidiati i seguenti lavori dei privati:

- a) in ragione del 40 % i lavori indicati al primo comma del presente articolo anche se non eseguiti durante il prosciugamento dei canali, purché si tratti di riparazioni indilazionabili nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) in ragione del 30 % i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche o decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;
- c) in ragione del 30 % le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 % al 60 % e dal 30 % al 50 % qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

Art. 3

Qualora i privati non eseguissero i lavori riconosciuti necessari nel periodo di tempo stabilito dal Comune di Venezia, questo ha facoltà di sostituirsi in tutto o in parte nella esecuzione diretta dei lavori che si intenderanno fatti nell'interesse e per conto dei proprietari medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della vigente legge comunale e provinciale.

Le modalità della concessione e liquidazione dei contributi ai privati saranno stabilite con apposito decreto Reale da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Art. 4

Per tutti i lavori riguardanti edifici sottoposti alle vigenti disposizioni sulla tutela artistica monumentale sarà richiesto il preventivo assenso del Ministero dell'educazione nazionale⁽³⁾

⁽³⁾ Ora, Ministero della pubblica istruzione (R.D. 29 maggio 1944, n. 142).

Art. 5

Per le opere previste dalla lettera e) dell'art. 1 del presente decreto che non fossero eseguite a cura e spese dello Stato, in base a programma da approvarsi annualmente dal Ministero dei lavori pubblici e che il Comune intendesse intraprendere, lo Stato concorrerà con un contributo nella metà della spesa.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione dei lavori pubblici ed il comune di Venezia saranno stabilite le modalità riflettenti la vigilanza sull'esecuzione delle opere che saranno eseguite dal Comune e per l'erogazione del contributo predetto.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'accordo con i Ministri per l'Interno, per le finanze e per l'educazione nazionale ⁽⁴⁾

Art. 6

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 da iscriversi a cura del Ministero delle finanze nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dieci esercizi finanziari in parti uguali a cominciare dall'esercizio 1937-1938.

Art. 7

Il piano generale di risanamento per la cui esecuzione è stabilito il termine di anni dieci dalla data del presente decreto⁽⁵⁾, sarà approvato ai termini della legge 25 giugno 1865, numero 2359, con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'educazione nazionale⁽⁶⁾, per quanto riguarda la parte artistica e panoramica, e sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Per l'attuazione del piano stesso sono da osservare le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 8

Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

⁽⁴⁾ Ora, Ministero della pubblica istruzione (R.D. 29 maggio 1944, n. 142).

⁽⁵⁾ Il termine è stato prorogato al 21 agosto 1957 dall'art. 1 D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 845.

⁽⁶⁾ Ora, Ministero della pubblica istruzione (R.D. 29 maggio 1944, n. 142).

Art. 9

Prima di procedere alle espropriazioni dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve fare una notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta se o meno intendano essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e alle disposizioni edilizie e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Il Comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari, quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento di cui all'art. 7.

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una corrispondente indennità stabilita con le norme del presente decreto.

Art. 10

Per l'esecuzione del piano di risanamento si applicheranno le seguenti norme:

- a) nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento;
- b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile agli effetti dell'imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso del 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni della località, delle condizioni igieniche dell'edificio, dello stato di conservazione, di stabilità e delle altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 11

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 12

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

- a) il prefetto della provincia di Venezia, in seguito a richiesta del Comune di Venezia dispone perché in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 della presente legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
- b) nel decreto di determinazione della indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;
- c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
- d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dello espropriante trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
- e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;
- f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
- g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 10 del presente decreto.

Art. 13

Il Comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria nei limiti e con le forme

previste nel testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto legge 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 14

Nel perimetro di cui all'art. 1 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, oltre alla normale detrazione stabilita dalla legge, un ulteriore decimo del reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta i proprietari dei fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

Art. 15

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati che saranno radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno inoltre della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati purché la esecuzione sia stata richiesta per effetto delle opere previste nel presente decreto e del piano di risanamento e nel termine previsto per l'effettuazione di quest'ultimo.

Art. 16

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Venezia per l'esproprio o l'acquisto degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano di risanamento è stabilita nella misura fissa di L. 10, per ogni atto e per ogni trascrizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

R.D. 7 MARZO 1938, N. 337

Norme per la concessione e per la liquidazione dei contributi per i lavori di consolidamento degli edifici privati in Venezia in dipendenza di opere di escavazione dei rii e canali

Art. 1

Il Magistrato alle acque, presa intesa col podestà ⁽¹⁾ di Venezia e col Prefetto, formulerà annualmente il programma per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901. Detto programma sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici previo parere del Comitato tecnico di magistratura.

In occasione dell'esecuzione dei lavori e durante il prosciugamento dei canali, od anche prima, il podestà, con apposite notifiche individuali, inviterà i proprietari degli edifici prospicienti i canali e rii prosciugati a presentare al Comune, entro un termine prefisso, lo stato di consistenza degli edifici stessi, redatto a cura di ciascun proprietario in contraddittorio con i rappresentanti del Genio civile e del Comune e la descrizione sommaria dei lavori che il proprietario stesso intende, per quanto di propria competenza, eseguire.

Qualora i proprietari non adempiano nel termine prefisso all'obbligo imposto, il Comune provvede a norma dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 2

Sulla base degli stati di consistenza e delle sommarie descrizioni di cui al precedente articolo e fatti gli eventuali ulteriori accertamenti in contraddittorio coi proprietari, il podestà previo parere dell'ufficiale sanitario e del Genio civile e sentita la Commissione edilizia comunale, procederà al riconoscimento della necessità dei

⁽¹⁾ Ora, Sindaco.

lavori, emettendo all'uopo apposita dichiarazione nella quale dovranno essere elencati i lavori medesimi.

Art. 3

La dichiarazione del podestà sarà notificata al proprietario, cui si riferisce, facendogli l'invito di presentare al Comune, entro i termini prefissi, i progetti tecnici ed i preventivi di spesa riguardanti le opere da eseguirsi, nonché una dichiarazione scritta con cui ciascun proprietario assume l'impegno di eseguire direttamente i lavori.

Qualora i proprietari non soddisfino nei termini previsti, all'invito loro rivolto, il podestà provvede a norma dell'art. 55 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4

Il Comune delibererà in merito all'accoglimento dei progetti tecnici ed economici presentati dai privati e darà parere sulla misura del sussidio assegnabile.

Le deliberazioni del Comune non sono definitive senza l'approvazione dell'autorità tutoria e del Magistrato alle acque che esaminerà le deliberazioni stesse sia nei riguardi tecnici sia in quelli finanziari.

Il decreto del Magistrato alle acque sarà trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per le disposizioni di competenza.

Il Comune stabilirà in pari tempo, d'accordo col Magistrato alle acque, i termini di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901.

Art. 5

L'alta vigilanza sui lavori di cui sopra è affidata al Magistrato alle acque al quale spetta di dare le disposizioni necessarie d'intesa con il Comune, per il coordinamento dei lavori dei privati con quelli di espurgo o di escavazione dei canali e rii, e ciò per assicurare la tempestiva esecuzione dei primi in modo da evitare che essi causino ritardo nell'esecuzione dei secondi ed eventuali danni all'Amministrazione dello Stato.

Qualora i privati non inizino tempestivamente i lavori o li conducano con un ritmo che, a insindacabile giudizio del Magistrato, sia ritenuto inadeguato al termine prescritto per la loro esecuzione, si provvederà a cura del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 3 su citato.

Art. 6

Il collaudo dei lavori dei privati sarà eseguito a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Alle relative operazioni potranno intervenire un rappresentante del Comune, il proprietario interessato o un suo rappresentante.

In base al collaudo approvato dal Magistrato alle acque il Comune liquiderà il sussidio ai privati entro i limiti della concessione.

Art. 7

Sui maggiori lavori non previsti riferentisi a danni che non era stato possibile constatare all'atto della dichiarazione, il Comune farà presente al Magistrato alle acque le sue proposte sull'ammissione al sussidio e la maggiore spesa con le modalità di cui al precedente articolo, e su di esso deciderà il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8

Per i lavori di competenza dei privati previsti alle lettere a), b), c), dell'art. 2 del R. decreto-legge su citato, si osservano le medesime norme fissate nei precedenti articoli del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 9

I rimborsi da parte dello Stato dei sussidi corrisposti dal Comune ai privati, avverranno semestri posticipati, nei limiti delle disponibilità previste dal Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, e dal presente regolamento.

Di norma il Comune presenterà al Magistrato alle acque le richieste di rimborso nei mesi di gennaio e di luglio corredandole con i seguenti dati:

- a) copia della deliberazione relativa alla concessione del sussidio al privato;
- b) decreto di concessione del sussidio da parte del Magistrato alle acque e del Ministero;
- c) collaudo dei lavori;
- d) prova dell'avvenuto pagamento al privato del contributo da parte del Comune.

Art. 10

Nel caso di lavori eseguiti di ufficio dal Comune per conto dei privati, il Comune stesso si sostituirà al proprietario anche per presentare la dichiarazione ed i progetti dei lavori da eseguirsi., mentre la liquidazione ed il collaudo delle opere saranno fatti con le

medesime modalità stabilite per i lavori direttamente eseguiti dai privati.

Art. 11

In conto del fondo di L. 30.000.000 autorizzato col Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, è assegnata la somma non minore di L. 10.000.000 per il rimborso al Comune dei sussidi corrisposti ai privati a norma delle precedenti disposizioni e una somma non maggiore di L. 8.000.000 quale contributo dello Stato al Comune per le opere che verranno da esso eseguite per la sistemazione dell'edilizia locale per ragioni di risanamento giusta all'art. 5 del Regio decreto suindicato.

L. 16 OTTOBRE 1954, n. 1032

Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano

Art. 1

È istituita la Stazione sperimentale del vetro con sede in Murano-Venezia. Essa è persona giuridica di diritto pubblico ed è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

La Stazione è regolata dalle norme di cui ai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523 e 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento dell'istruzione industriale e loro modificazioni ed aggiunte, al R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1662, riguardante il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria e successive modificazioni ed aggiunte e al D.P.R. 24 aprile 1948, n. 718.

Art. 2

La Stazione ha il compito di promuovere, con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico dell'industria vetraria nazionale e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto all'industria stessa.

In particolare essa:

- compie studi e ricerche scientifiche e pratiche intese alla risoluzione di problemi attinenti all'industria del vetro ed al perfezionamento tecnico ed artistico dell'industria del vetro, in relazione anche ad analoghe iniziative dei Paesi esteri, e cura la diffusione degli studi e dei risultati delle ricerche in Italia ed all'estero;
- studia il migliore impiego, dal lato tecnico ed economico delle materie prime nazionali ed estere utilizzabili nell'industria del vetro;
- assiste le imprese industriali nazionali per la risoluzione di problemi tecnici inerenti alle loro produzioni e per il perfezionamento delle lavorazioni;
- esegue, su richiesta dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e dei privati, nel campo dell'industria del vetro, prove, esperimenti e controlli tecnici, tarature di strumenti di apparecchi e di impianti in genere;

- promuove corsi di addestramento per operai, capi operai e tecnici vetrari ed agevola gli studi di privati nel campo industriale del vetro con l'impiego dei propri lavoratori e strumenti;
- pubblica periodicamente un bollettino ufficiale per rendere di pubblica nozione gli studi, le ricerche e qualsiasi notizia che dal lato tecnico interessa l'industria del vetro.

Art. 3

Per le spese di primo impianto si provvede mediante prelevamento della somma di lire 30 milioni sullo stanziamento di cui alla L. 6 giugno 1952, n. 682, nonché mediante apporti della provincia di Venezia della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, di ogni altro ente pubblico e di privati.

Il comune di Venezia fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed officine, e provvede alla relativa manutenzione, nonché ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.

Art. 4

Il residuo attivo della liquidazione dell'Istituto sperimentale del vetro, di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 179, è devoluto alla Stazione sperimentale istituita ai sensi della presente legge. Entro i limiti dello stesso residuo la Stazione risponde delle passività dell'Istituto sperimentale del vetro che sopravvenissero alla chiusura della liquidazione.

Le istanze dei creditori debbono essere proposte entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza di ogni diritto relativo.

Art. 5

Per le esigenze di personale di ruolo della Stazione alla tabella A, allegata al R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1662, modificato col R.D. 23 marzo 1940, n. 744, e col D P. 12 luglio 1949, n. 646, vengono aggiunti i seguenti posti, con decorrenza 1° luglio 1954:

- un posto di direttore, con svolgimento di carriera dal grado 1. al 4., gruppo A;
- un posto di vice direttore di grado 7°, gruppo A;
- un posto di aiuto direttore di grado 8°, gruppo A;
- tre posti di assistente di cui due di grado 10°e uno di grado 9°, gruppo A;
- due posti di periti analisti di cui uno al grado 11°-10° e uno al grado 9°, gruppo B;
- un posto di segretario di grado 11°-10° gruppo B.

Art. 6

(Le spese sostenute dal Ministero dell'industria e del commercio per il personale indicato nel precedente art. 5 saranno rimborsate dalla Stazione sperimentale, che curerà il versamento della somma corrispondente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata).

L. 31 MARZO 1956, n. 294

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico

Art. 1

Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:

- a) a spese dello Stato;
- b) a spese del Comune, col concorso dello Stato;
- c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.

Art. 2

Nel Comune di Venezia per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

- a) la escavazione e sistemazione, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonché l'eventuale interrimento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;
- b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopraddetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;
- c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;
- d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza di canali e rii escavati come sopra;
- e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del Comune, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.

Art. 3

In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori di cui all'art. 15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera b) dello stesso art. 2.

I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere al completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.

L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'art. 2, non comprese nel programma di cui all'art. 15:

- a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficienti condizioni statiche degli edifici;
- b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.

La necessità dei sopraddetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, è riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere dei Magistrato alle acque e della Sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.

Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi dei commi precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:

- 1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante i lavori di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2 od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine;
- 2) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;
- 3) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di lavori in edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori stessi necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati i contributi di cui al quinto comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'art. 6, comma b), della presente legge.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obbligati, il contributo dello Stato sarà pagato in tutto od in parte al Comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario.

Art. 4

Il piano regolatore generale del Comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonché le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con edifici monumentali.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962. Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, né aumenti di volumi o di superficie calpestabile.

Restano peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con

l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge⁽¹⁾.

Art. 5

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero, l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più casamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa e con la procedura prevista dall'art. 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il Comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'art. 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 6.

Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Con lo stesso contributo il Comune provvede anche alla costruzione di strade, fognature, impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio degli sfrattati

Gli edifici e gli impianti di cui ai commi precedenti sono di proprietà del Comune.

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'art. 15.

L'approvazione da parte del Magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Per la esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà di emanare speciali ordinanze:

- a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;
- b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni;
- c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 5 luglio 1966, n. 526.

- d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
 - e) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per i necessari allacciamenti salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata per la determinazione delle relative indennità a norme di legge;
 - f) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.
- Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive.

Art. 6

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di lire 3000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1955-1956, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1965-66.

La suddetta somma di lire 3000 milioni sarà erogata in dieci esercizi finanziari, in parti uguali, a cominciare dall'esercizio 1956-57, con la seguente ripartizione annuale:

- a) per lavori di cui all'art. 2, lire 170.000.000;
- b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, lire 65.000.000;
- c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli art. 4 e 5, lire 65.000.000.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro su proposta del Magistrato alle acque.

L'erogazione dei contributi previsto nella presente legge è disposta con decreto del presidente del Magistrato alle acque.

Le somme non impegnate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 7

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, sono autorizzati a concedere ai proprietari che effettuassero le opere contemplate all'Art. 3 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo

da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono presentare garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 8

Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nel piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940 ed in quello particolareggiato, che dovrà in prosieguo sostituirlo ai sensi dell'art. 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel Comune stesso.

Il Comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento.

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

Art. 9

Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano particolareggiato di cui al primo comma del precedente art. 8 si applicano le seguenti norme:

- a) nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani suddetti;
- b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 10

Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 11

La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti norme:

- a) il prefetto della Provincia in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perché, in contraddittorio col Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione di cui all'art. 9, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'Albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

- b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di cui sopra;
- c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
- d) il decreto della prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
- e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;
- f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

- g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita all'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri i ed i riferimenti stabiliti con l'art. 9 della presente legge.

Art. 12

Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dagli articoli. 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

Art. 13

Nel perimetro di cui all'art. 2 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale oltre alle detrazioni stabilite dalla legge un ulteriore decimo di reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

In mancanza provvede d'ufficio il sindaco con la procedura di cui all'art. 3.

Art. 14

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio nazionale per gli edifici costruiti nel medesimo periodo di tempo, purché l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento, e, nel termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo o del piano particolareggiato di cui all'art. 4.

Art. 15

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune propone al Magistrato alle acque un programma delle opere che devono essere eseguite nell'esercizio successivo.

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.

I rimborsi al Comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'art. 3 ed i pagamenti al Comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4 e 5 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:

- a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente del Magistrato alle acque;
- b) certificato di collaudo dei lavori effettuati rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;
- c) nulla osta della Sovrintendenza ai monumenti e alle belle arti per gli edifici che abbiano importante interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- d) certificato di abitabilità, ove occorra.

Art. 16

I trapassi di proprietà al comune di Venezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Art. 17

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi da ripartirsi in sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo art. 18 con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

Art. 18

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari di scuole, fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilità; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni, nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

Art. 19

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitali ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 20

Per le opere previste dai precedenti articoli 17 e 18, il comune di Venezia, è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 21

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli 17 e 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici,

Art. 22

Alla copertura della spesa di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 sarà provveduto mediante riduzione di lire 150 milioni del fondo speciale iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 150 milioni del corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 23

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

L. 20 OTTOBRE 1960, N. 1233

Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera

TITOLO I

Dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza

Art. 1

Sono autorizzate, anche ai fini dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 422, le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909.

Sono anche dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.

Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.

TITOLO II

Soggetti esproprianti

Art. 2

All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure, ove se ne ravvisi la opportunità, concedendole al Consorzio di cui al successivo articolo 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvederà secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del suo statuto.

Art. 3

Per l'esecuzione di opere di competenza dello Stato si provvede con la somma di lire un miliardo iscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-1960, e di lire un miliardo da iscrivere al corrispondente capitolo dell'esercizio 1960-61.

Art. 4

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il comune di Venezia, la provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel "Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera", assumono i seguenti impegni:

- la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 60.000.000 ciascuna, con decorrenza 1959;
- il comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;
- la provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;
- il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 10.000.000, con decorrenza 1959.

Con i fondi così risultanti e con gli altri apporti eventuali, il detto Consorzio dovrà favorire il sollecito sviluppo industriale della zona e, quindi, l'incremento dell'occupazione locale operando secondo le norme della presente legge e quelle dello statuto del Consorzio.

Art. 5

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al Comune ed alla provincia di Venezia dell'ammontare di lire 450.000.000 ciascuno, da destinare alla attuazione dei compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio, compreso l'acquisto di suoli.

TITOLO III

Procedure espropriative

Art. 6

Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani particolareggiati previsti dall'art. 8 si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 7

Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.

I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.

Art. 8

Le dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di cui all'art. 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio.

I relativi piani particolareggiati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione.

TITOLO IV

Esenzioni dagli espropri

Art. 9

Sono escluse dall'espropriazione per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Saranno pure escluse dall'espropriazione quelle aree, non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di

utilizzo industriale conforme agli scopi portuali e di industrializzazione della zona e del piano generale di cui all'art. 12.

Gli anzidetti piani dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta ad omologazione del Ministro per l'industria e commercio.

In questo caso l'esenzione è subordinata all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione. Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio potrà, su ricorso degli interessati, accordare proroghe alla ultimazione e entrata in funzione effettiva degli impianti o loro varianti, qualora le proroghe e le varianti siano da esso Consorzio riconosciute giustificate e utili. Nel caso di mancata approvazione od omologazione, come nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa. In questo secondo caso, il Consorzio applicherà una penale pari ad un terzo del valore delle aree da espropriare, che tratterà sull'indennità di espropriazione.

I nuovi termini per le procedure espropriative, di cui all'art. 7, cominciano a decorrere dalla scadenza del termine imposto al proprietario per l'utilizzazione industriale dell'area.

Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e commercio nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione. I ricorsi dovranno essere dal Ministero decisi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

TITOLO V

Stima dei beni

Art. 10

Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terrà unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche che, costruite o progettate nel Porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

Art. 11

Per le opere eseguite sia dallo Stato direttamente o in concessione, sia dal Consorzio, sono imposti, a carico dei proprietari considerati all'art. 9, contributi di miglioria, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

Le somme riscosse saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.

TITOLO VI**Concessione delle aree****Art. 12**

Le aree risultanti dalle espropriazioni per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, tranne quelle destinate alle opere pubbliche alle istituzioni di assistenza e protezione sociale e ai pubblici servizi, dovranno essere cedute ai soggetti che le richiedono con l'obiettivo della migliore utilizzazione delle opere e dello sviluppo industriale.

Le richieste dovranno essere accompagnate da un piano tecnico finanziario ed economico e su di esse si pronuncerà il Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo aver redatto un piano generale per la sistemazione della zona e per la cessione delle aree, con la indicazione dei prezzi di vendita.

Detto piano generale dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.

Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:

- a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare, direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;
- b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;
- c) allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
- d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o

sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonché la penale per i ritardi.

Art. 13

Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed Aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza del Ministero per le partecipazioni statali, è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione di un quarto delle aree da destinare ad impianti industriali. Le relative richieste dovranno essere presentate a sensi dell'articolo precedente.

Art. 14

Le somme ricavate dalla vendita o dalla eventuale retrocessione delle aree, nonché i proventi dei contributi, di cui al precedente art. 11 saranno dal Consorzio destinati alla esecuzione delle opere necessarie per completare il progettato ampliamento del porto e zona industriale.

L. 5 MARZO 1963, n. 366

Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano.

Art. 1

La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.

Art. 2

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonché la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporrà al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.

Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste dai commi precedenti.

La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosità delle bocche portuali, cioè il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1^a categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1988, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvederà alla distinzione dei canali marittimi.

Il Magistrato alle acque rileverà il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.

Art. 3

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.

Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.

Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.

Art. 4

La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonchè agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.

Art. 5

Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia, il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.

Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dello articolo 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

Art. 6

Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione, esso sia, senza preventiva

L. 05/03/1968, N. 200

autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorità marittima, secondo le rispettive competenze.

Art. 7

Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state diverte da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

Art. 8

Le opere di ogni genere e natura che vengano a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dello articolo 2 della presente legge.

All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9

Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali.

Art. 10

E' vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscono in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la autorità sanitaria.

Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorità sanitaria, deve essere sentito il parere della autorità marittima.

Art. 11

Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertire il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta all'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

Art. 12

Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

I Comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.

Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.

Art. 13

E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto disposto dall'art. 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

Art. 14

Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza; al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

Art. 15

Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'art. 13 della presente legge.

Art. 16

Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

Art. 17

Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 15, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico.

Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 18

Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite della apposita bolletta.

Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

Art. 19

A chiunque occorre prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonchè estrarre argille o torbe dal fondo lagunare anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto.

Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili scavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.

Art. 20

E' vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportate da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del genio civile o dalle capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.

Art. 21

Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla-osta del Magistrato alle acque.

Art. 22

Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice della navigazione.

Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

Art. 23

Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del genio civile.

Art. 24

La pesca nella laguna di Venezia è soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, in quanto compatibili con la presente legge. Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.

Art. 25

Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolamentazione e le derivazioni di acqua marina.

Art. 26

I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa l'ammenda fino a lire 900.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 27

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonchè agli ufficiali ed agli agenti indicati nell'articolo 1235 del Codice della navigazione.

Art. 28

Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche la autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'Ufficio del genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque, può, nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

Art. 29

La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'autorità marittima, secondo gli speciali accordi già stabiliti o da stabilirsi.

Art. 30

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado.

La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

Art. 31

Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel capo IV sull'esercizio della pesca in laguna, secondo quanto disposto dal precedente articolo 24.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (articolo 515).